

a cura del
patronato Inac
tel. 06 3201506
fax 06 3215910

DIRITTI SOCIALI

PATRONATO
INAC
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI
PROMOSSO DALLA 

INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA

Periodico Inac - Anno XI n. 1 - GENNAIO 2013 - Poste Italiane S.p.A. - Sped. abb. post. D.L. 353/03 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 c. 1 Aut. GIPA/C/1/2011

Legge di stabilità 2013

All'interno la sintesi delle principali novità contenute nella Legge di Stabilità per il 2013. Approvata "all'ultimo tuffo" e ricca di novità rispetto al testo originario, ma non tutte positive: l'aumento delle detrazioni per i figli a carico, quello dell'aliquota IVA già al 21%, nuovi salvaguardati dalla Riforma delle pensioni, la nuova tassa sui rifiuti, le ricongiunzioni gratuite ed altro ancora.

Invalidi civili

Le dichiarazioni periodiche

Gli invalidi civili titolari di provvidenze economiche, e i titolari di pensioni e assegni sociali, devono presentare ogni anno all'Inps le dichiarazioni relative alla permanenza di alcune condizioni. Sono interessati a questo adempimento i titolari di indennità di accompagnamento, gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile di assistenza, i titolari di indennità di frequenza, i percettori di assegno o pensione sociale. Gli invalidi al 100%, titolari della sola pensione di invalidità, NON sono tenuti a presentare la dichiarazione. All'inizio dell'anno l'Inps invia agli interessati uno specifico avviso, invitandoli a presentarsi ad un Caf per la presentazione della dichiarazione.

(segue a pagina 2)

Precari ed operai agricoli

Scade il 31 marzo la domanda di disoccupazione

I lavoratori precari e gli operai agricoli che nel 2012 hanno svolto lavori stagionali o saltuari, devono presentare all'Inps **entro il 31 marzo** la domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione. Per avere informazioni vieni nei nostri uffici (gli indirizzi sono a pagina 8). **Grazie alla trasmissione telematica della domanda potrai ottenere in tempi brevissimi la liquidazione dell'indennità**

Le fantastiche 4

No, non è fantascienza... sono quattro fantastiche possibilità per aumentare l'importo della tua pensione!

Il tuo tempo è denaro?

Ed allora investi qualche minuto e leggi i quattro articoli che trovi a pagina 2. Non ti promettiamo aumenti da capogiro, ma una consulenza qualificata, professionale ed a costo zero. **Vieni nell'ufficio a te più comodo, gli indirizzi sono in ultima pagina**

LETTERA ALLA REDAZIONE

Spett.le Redazione di Diritti sociali,

sono un pensionato di Grosseto, e ricevo regolarmente il vostro periodico d'informazione, che mi permette di essere aggiornato sulle novità previdenziali e pensionistiche.

Negli ultimi anni di attività sono stato in mobilità, ed ho percepito la conseguente indennità economica. Leggendo *Diritti Sociali* ho scoperto che potevo richiedere il ricalcolo della pensione, in funzione della rivalutazione Istat prevista dal Contratto di lavoro.

Mi sono pertanto recato al patronato al quale mi ero rivolto per la presentazione della domanda di pensione. Il funzionario che mi ha ricevuto ha negato la possibilità di ottenere un ricalcolo della pensione

conseguente al periodo di mobilità. Mi sono quindi recato presso gli uffici del Patronato INAC di Grosseto, dal quale viene inviato il giornale, per chiedere chiarimenti. Oltre a confermare la notizia riportata sul giornale, l'impiegato del patronato INAC ha compilato ed inviato la domanda di ricostituzione. Ebbene, nell'arco di qualche settimana ho ottenuto un aumento dell'importo della pensione, ed oltre € 17mila lordi di arretrati!!! E questo grazie alla vostra preziosa informazione, ed alla competenza e cortesia offerta dai vostri collaboratori. Con questa mia, voglio quindi esprimermi i più sentiti ringraziamenti, oltre ai complimenti per le informazioni semplici, precise e puntuali, che gratuitamente ci inviate. *Lettera firmata*

LA LETTERA DEL DIRETTORE

Far valere i Diritti oggi, fra tagli, maggiori costi, burocrazia, è difficile, e la caccia ai truffatori finisce per penalizzare anche chi ha necessità concrete. Il primo gennaio i media annunciavano il dimezzamento del contenzioso fra l'Inps e i cittadini, e gli importanti risultati della lotta alle truffe, ai falsi invalidi, a chiunque provi a fare il furbo.

Fin qui niente di strano, anzi, viene da dire: "meno male, finalmente controlli seri che impediscono ai furbi di sottrarre risorse economiche sempre più scarse, e destinate a chi ha reali necessità".

Ma non è tutto oro ciò che luccica! I controlli più accurati, supportati da moderni strumenti informatici, dai collegamenti fra le banche dati della pubblica amministrazione, e la consapevolezza che di fronte alla crisi "o si fa sul serio o si fallisce sul serio", rendono più dura la vita ai furbi. Ma nei guai finiscono anche tanti cittadini che i furbi non li fanno, e che non riescono a far valere i propri Di-

ritti, spesso scoraggiati dai costi e dalla burocrazia. Già da un anno a questa parte per attivare il contenzioso civile per il riconoscimento di un Diritto, è necessario versare un importo a titolo di contributo unificato. Di fronte ad un costo certo ed un risultato incerto in tanti rinunciano. La crisi ha colpito duro: meglio risparmiare ciò che si ha che spendere per inseguire ciò che si potrebbe non ottenere. Un esempio per la burocrazia: per l'invalidità civile bisogna ora sottoporsi ad un accertamento preventivo.

L'interessato potrebbe attivare una causa civile e non arrivare mai di fronte al giudice, perché un medico ha valutato che il presupposto per l'invalidità non c'è, sostituendosi così, di fatto, al giudice. Insomma, la lotta ai furbi finisce per penalizzare tutti quanti. Presi nella "rete del ragno", si rischia di rinunciare anche a ciò che ci è dovuto.

Per questo, visto che i Diritti per chi li ha restano tali, non rimane che affidarsi a chi con competenza e serietà garantisce, avvalendosi di

professionisti seri e preparati, una valutazione attenta del caso, ed il consiglio di procedere solo quando le possibilità di un risultato positivo sono reali. L'INAC è questo: un Patronato serio, supportato da avvocati e medici competenti, pronto ad assistervi ed a liberarvi dalla "rete del ragno".

Corrado Franci,
Direttore generale Inac

Indennità di disoccupazione

Nel 2013 arriva l'ASPI e la mini Aspi

La Riforma del lavoro cancella l'indennità di disoccupazione non agricola e quella di mobilità, ed al loro posto arriva l'ASPI - Assicurazione Sociale per l'Impiego. (segue a pagina 7)

SPECIALE PROMOZIONE NUOVO CLIENTE

Se chiedi assistenza alla compilazione del modello 730 presso una degli uffici del Caf Cia srl riportati a pagina 8, presentando questo coupon potrai usufruire di uno sconto di

CINQUE EURO

SPENDI MENO PER UN SERVIZIO DI QUALITÀ
Caf Cia Srl

La promozione è riservata ai nuovi clienti delle società convenzionate con il Caf Cia Srl per il servizio di assistenza oneroso alla compilazione del modello 730, e non è cumulabile con altre promozioni già previste



Vuoi ricevere *Diritti Sociali* in formato elettronico?

Inviaci una mail all'indirizzo dirittisociali@cia.it e scrivi nell'oggetto *Diritti Sociali* e la sigla automobilistica della tua Provincia (ad esempio, *Diritti Sociali MI*) oltre al tuo nome e cognome

Vuoi sostenere *Diritti Sociali*?

Versa un contributo con bonifico bancario sull'IBAN IT 25 B 01030 03232 000001048863 Monte Paschi di Siena Agenzia n. 88 - ROMA, o se preferisci, utilizza un bollettino di conto corrente postale intestato ad Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini Via M. Fortuny, 20 - Roma, conto corrente n. 98191000

Nella causale del versamento scrivi *Diritti Sociali*. Il contributo verrà utilizzato esclusivamente per la produzione ed invio del giornale.

(segue dalla prima)

Le fantastiche 4

Quattro fantastiche possibilità per aumentare l'importo della tua pensione!

Vedove e vedovi inabili Maggiorazione della pensione

Sulla pensione di reversibilità derivante da quella liquidata al defunto coniuge se ex dipendente, possono spettare gli assegni familiari, anche se il componente la famiglia è la sola vedova/vedovo. L'erogazione avviene a condizione che il reddito del coniuge superstite sia inferiore ad un determinato limite, e che il richiedente sia riconosciuto inabile, prima o dopo il decesso del coniuge. L'inabilità è attestata dall'Inps su richiesta dell'interessato, e può essere certificato anche con il verbale della Asl con invalidità del 100%. Gli assegni familiari vengono concessi su richiesta dell'interessato dalla data del riconoscimento dell'inabilità, e comunque nel limite della prescrizione quinquennale. Spetta anche agli eredi del pensionato deceduto senza aver presentato la richiesta. **DZ**

Ex lavoratori dipendenti Da verificare la liquidazione della pensione

Se negli ultimi anni prima della pensione il lavoratore ha avuto periodi di infortunio, malattia o disoccupazione, è possibile che l'Istituto previdenziale erogatore della pensione **non abbia liquidato correttamente la pensione**. Sono interessati i pensionati che fino a tutto il 2004 hanno avuto periodi di disoccupazione indennizzata, mobilità, malattia o infortunio. Più lunghi sono i periodi, maggiore è il danno per il pensionato. Per la liquidazione della pensione l'Inps ha considerato per i periodi di "non lavoro" (disoccupazione, malattia, infortunio), le sole retribuzioni ordinarie, senza considerare le gratifiche o indennità previste dai contratti (tredicesima e/o la quattordicesima, indennità per ferie non godute, ecc.). Per i periodi di mobilità invece, l'Istituto non ha tenuto conto degli scatti ed adeguamenti retributivi contrattualmente previsti. Dalla riliquidazione e conseguente aumento della pensione, potranno spettare anche gli arretrati. **DZ**

Pensionati e Servizio militare Possibile l'aumento della pensione

Il periodo di servizio militare, deve essere valutato ai fini pensionistici secondo il trattamento più favorevole al contribuente. In certi casi l'Inps liquidando la pensione non ha attribuito correttamente il periodo. Chiedendone la riliquidazione tramite il patronato **INAC**, si può ottenere un aumento della pensione, e l'erogazione degli arretrati. La rideterminazione dell'importo della pensione interessa i pensionati (o i loro eredi), che hanno contributi accreditati in gestioni contributive diverse, ad esempio, commerciante e artigiano, o artigiano e coltivatore diretto. In queste ipotesi il servizio militare deve essere valutato nella pensione nella gestione previdenziale più favorevole per il pensionato. E' possibile richiedere la riliquidazione della pensione anche dai titolari della reversibilità del lavoratore che rispondeva ai requisiti di cui sopra. Il beneficio economico scatta con gli arretrati di 10 anni. **DZ**

Lavoro dopo la pensione Supplemento o pensione supplementare

I contributi accreditati dopo la pensione possono essere utilizzati per aumentare la pensione stessa o per ottenerne una nuova. Il supplemento è un aumento della pensione già liquidata, calcolato in base ai contributi che sono stati versati dopo il pensionamento. Talvolta bastano poche settimane di contributi per avere qualche euro in più al mese. La pensione supplementare, invece, è una nuova pensione, che può essere liquidata ad un già pensionato che ha accreditato contributi in una gestione previdenziale diversa da quella che ha originato la prima pensione. In entrambi i casi si tratta di una nuova entrata economica nelle tasche del pensionato. **DZ**

Aumenta la rendita Inail al figlio di divorziati

In caso di decesso per infortunio di genitore divorziato, il figlio superstite ha diritto a percepire la rendita nella quota del 40% anziché del 20%. Le nuove disposizioni, recepite dall'Inail a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, si applicano a tutte le pratiche in istruttoria ed a quelle non prescritte, in fase di contenzioso amministrativo e giudiziario. **Adele Lenarduzzi**

Pensioni

Recupero "quattordicesima" in 36 rate

I pensionati che nel 2009 hanno percepito la "quattordicesima mensilità" sulla base dei redditi presunti e non avevano diritto al beneficio, come accertato dall'Inps in base alla verifica dei redditi effettivamente percepiti, devono restituire la quota non dovuta in 36 rate mensili. Provvederà l'Istituto a recuperare quanto indebitamente percepito con trattenute sulla pensione, a partire dal mese di dicembre 2012. I pensionati interessati hanno ricevuto specifica comunicazione con l'indicazione dell'importo da restituire. **Adele Lenarduzzi**

Pensione contributiva

Nel calcolo della soglia reddituale anche la quota estera

I lavoratori che andranno in pensione con il calcolo esclusivamente in regime contributivo, vale a dire coloro che hanno il primo accredito contributivo dal 1996, o che hanno optato per tale regime, conseguiranno il diritto a pensione a condizione che, oltre al rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi previsti, l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Per la pensione anticipata l'importo deve essere almeno 2,8 volte l'assegno sociale. Se il diritto a pensione spetta in regime internazionale, ovvero, con una o più quote di pensione a carico di uno o più stati esteri, l'importo soglia necessario per la concessione della pensione, deve essere verificato tenendo conto di tutte le quote, comprese quelle a carico degli stati esteri. **CL**

Gestione separata

Assegni familiari nel periodo di congedo per maternità

Le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'Inps, hanno diritto a percepire l'assegno al nucleo familiare nei periodi di astensione dal lavoro per maternità/paternità coperti da contribuzione figurativa. L'Istituto ha precisato che questi lavoratori, per avere diritto all'assegno oltre a possedere tutti i requisiti previsti dalla legge in materia, non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, né essere pensionati. Se ne ricorrono le condizioni, il pagamento dell'assegno può essere richiesto anche per gli anni precedenti nei limiti della prescrizione quinquennale. **Adele Lenarduzzi**

Totalizzazione

Si può scegliere il calcolo più favorevole

L'assicurato che ai fini pensionistici utilizza i contributi versati in più gestioni previdenziali, può richiedere la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo, se quest'ultimo garantisce una pensione di maggiore importo. La precisazione dell'Inps riguarda i lavoratori che hanno raggiunto il diritto autonomo a pensione in una delle gestioni interessate al cumulo dei contributi, e possono ottenere la pensione liquidata con il sistema retributivo o misto. A fronte di una specifica richiesta degli interessati, che dovranno essere informati di questa possibilità, le sedi Inps, dovranno liquidare queste pensioni con il sistema contributivo. **Adele Lenarduzzi**

(segue dalla prima)

Invalidi civili Le dichiarazioni periodiche

E' importante conservare la lettera inviata dall'Inps, dato che riporta il codice a barre qualificante i dati richiesti. L'interessato quando si recherà al Caf Cia Srl, oltre all'avviso dovrà portare la documentazione relativa all'invalidità, all'eventuale lavoro svolto o all'eventuale ricovero gratuito in Istituto di cura per patologie legate all'invalidità indennizzata. Le dichiarazioni sono diverse a seconda della tipologia di invalidità:

- gli invalidi civili parziali titolari dell'assegno mensile devono attestare di non aver prestato attività lavorativa (modello ICLAV);
- gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, devono attestare se sono stati ri-

coverati gratuitamente in ospedale o Istituto di cura convenzionato con il servizio sanitario nazionale (modello ICRIC);

- gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza, devono attestare l'eventuale ricovero (modello ICRIC);
- i titolari di **pensione sociale e assegno sociale devono attestare** la residenza stabile e continuativa in Italia, e per i soli titolari di assegno sociale, l'eventuale ricovero (modello ACC. ASP).

Per i disabili intellettivi e psichici è possibile presentare all'Inps la certificazione medica dello stato di invalidità. **CL**

Pensioni in regime internazionale

In pensione con i contributi UE

La manovra Salva-Italia ha modificato radicalmente i requisiti ed i termini per accedere alla pensione. Recentemente l'Inps ha fornito importanti chiarimenti riguardanti le pensioni in regime internazionale. I principi generali contenuti in alcuni Regolamenti comunitari, continuano ad applicarsi anche tenuto conto della nuova disciplina nazionale. I periodi di assicurazione all'estero sono considerati, al pari dei periodi italiani, per la determinazione del sistema di calcolo della pensione, retributivo, misto o contributivo, quindi anche per la determinazione del primo accredito contributivo". A seguire la prima parte dei principali chiarimenti forniti dall'Inps. Nel prossimo **Diritti Sociali** pubblicheremo la seconda parte.

- **Rivalutazioni periodiche.** La pensione italiana e i redditi conseguiti in Italia devono essere assimilati alle pensioni e i redditi conseguiti all'estero. Ai fini dell'individuazione dell'importo del

trattamento pensionistico su cui attribuire l'aumento di perequazione annua, l'eventuale prestazione estera è irrilevante.

- **Cessazione dal lavoro.** Per accedere alla pensione di anzianità o vecchiaia occorre la cessazione dell'attività lavorativa anche se svolta all'estero.
- **Versamenti volontari.** Continuano a non avere rilevanza nella legislazione italiana per l'accertamento del diritto a pensione, i provvedimenti di autorizzazione alla prosecuzione volontaria emessi dall'Istituto previdenziale di uno Stato UE, anche nei confronti di soggetti già assicurati in Italia alla data dell'autorizzazione.
- **Criterio di calcolo.** Analogamente alle pensioni italiane, per le pensioni liquidate in regime comunitario dal 1° gennaio 2012 la quota sarà calcolata secondo le regole del sistema contributivo. **CL**



L'odissea degli esodati

Il punto della situazione

Ma qual è il vero problema degli esodati? Intanto chiariamo che il problema non riguarda solo gli esodati, ma il più ben ampio e diversificato mondo dei salvaguardati, o meglio, di quei lavoratori o ex lavoratori che dovrebbero essere salvaguardati. Con la Riforma delle pensioni Fornero, lo Stato ha cambiato profondamente i requisiti

pensionistici, senza far troppo caso a chi non sarebbe stato in condizione di rispettare i nuovi e più stringenti requisiti pensionistici. Gli esodati, quindi, sono solo una parte di questi contribuenti: lavoratori che non hanno più un lavoro in quanto, contando sui precedenti requisiti per la pensione, sono stati licenziati, e che ora si ritrovano

senza lavoro e privi di requisiti per andare in pensione entro un lasso di tempo sopportabile. Ma ci sono anche i cosiddetti "quindicenni", quei contribuenti che a fronte anche di sacrifici, hanno accumulato 15 anni o poco più di contributi, contando di andare in pensione di vecchiaia a 60 o 65 anni a seconda se donna o uomo. Per questi contribuenti ora servono 20 anni di contributi, e nella maggior parte dei casi, colmare il divario da quelli posseduti sarà impossibile. Rispondiamo alla domanda iniziale: il problema per gli esodati è trovare la copertura finanziaria per garantire la pensione.

Anche mettendosi a rischio di un ricorso alla Corte Costituzionale che avrebbe un effetto devastante per i conti dello Stato, ma certamente di diritto per i lavoratori ai quali "sono state cambiate le carte in tavola all'ultima mano". Facciamo il punto della situazione, prendendo a riferimento l'ultimo messaggio dell'Inps. Si applica la norma previgente anche ai seguenti lavoratori (salvaguardia 65.000): - al 4/12/2011 percepiscono la prestazione straordinaria a carico

dei Fondi di Solidarietà di settore; - è stato previsto, da accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011, il diritto all'accesso ai Fondi di solidarietà, anche se maturano i requisiti per andare in pensione successivamente al 2011. Questi lavoratori rimarranno a carico del Fondo almeno fino al 62° anno di età, anche se il requisito per l'uscita viene raggiunto prima.

All'Inps il compito di monitorare i numeri e la conseguente disponibilità finanziaria.

Ad oggi le sedi periferiche dell'Istituto sono autorizzate a definire le domande da evadere per l'assegno straordinario al sostegno del reddito fino al raggiungimento della pensione con decorrenza da gennaio a luglio 2012. Le domande di assegno straordinario che non prevedono la permanenza nel fondo fino a 62 anni devono essere integrate dalle aziende.

Per gli appartenenti al Fondo Credito, la permanenza nel Fondo può superare 60 mesi solo nel caso in cui l'assegno straordinario sia finalizzato per andare in pensione di anzianità o vecchiaia. **DZ**

Beneficio economico per i danni da trasfusioni

Rivalutazione Istat per i destinatari della legge 210/92

La Legge 210/92, riconosce ai soggetti che presentano danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie o da infezioni (HIV; HCV e HBV) causate da somministrazioni di emoderivati o da trasfusioni, un beneficio economico a coloro che ne facciano richiesta. Non si tratta di un risarcimento del danno, ma di un beneficio che lo Stato concede a titolo di solidarietà sociale. L'indennizzo viene erogato ogni due mesi, e con una recente sentenza la Corte Costituzionale ha stabilito che deve essere rivalutato annualmente e per intero, secondo il tasso di inflazione programmato. Quindi, sia la quota rappresentante l'indennizzo, che quella rappresentante l'Indennità integrativa speciale, devono essere rivalutate. **DZ**

Esodati

Altri 10mila salvaguardati

Si allarga la platea dei salvati dalle fauci della Riforma Fornero. L'elenco dei salvaguardati dalla recente e devastante Riforma delle pensioni si allunga ogni qualvolta dalle stremate casse dello Stato, si riescono a trovare delle risorse economiche. Nelle ultime settimane ai "fortunati" già salvati, si sono aggiunti altri 10mila lavoratori che maturano i requisiti per la pensione dopo il 2011, ma che sono usciti, o che stanno uscendo, dal mondo del lavoro, secondo le modalità sotto riportate:

- hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30/09/2012 e sono in mobilità per accordi stipulati e conclusi entro il 31/12/2011, per i quali, in base alla precedente normativa, rispettano i requisiti per la pensione entro il periodo di mobilità e comunque non oltre il 31/12/2014;
- autorizzati ai versamenti volontari entro il 04/12/2011, e che hanno effettuato almeno un versamento volontario entro il 28/12/2011. Possono aver continuato a lavorare ma non con un contratto a tempo indeterminato; devono avere un reddito lordo annuo inferiore a € 7.500. I requisiti per la pensione devono maturare entro il 31/12/2014;
- autorizzati a proseguire i versamenti volontari entro il 4/12/2011, che sono stati collocati in mobilità entro tale data, e per i quali il requisito al pensionamento maturi entro il 31/12/2011. I versamenti volontari decorreranno dalla fine del periodo di mobilità;
- hanno terminato il rapporto di lavoro entro il 30/06/2012 e per accordi individuali e collettivi stipulati entro il 31/12/2011, hanno continuato il rapporto di lavoro, non con contratto a tempo pieno e comunque con un reddito lordo annuo inferiore a € 7.500. I requisiti per la pensione devono maturare entro il 31/12/2014.

Tra i tanti non ancora salvaguardati, i lavoratori che hanno perso il lavoro entro il 2011 a causa della chiusura o fallimento del datore di lavoro, e quelli con meno di 20 anni di contributi. **DZ**

Manovra Fornero

Gli effetti sulle prestazioni assistenziali

Non bastavano i (socialmente devastanti) effetti sulle pensioni "classiche", dal prossimo anno anche le prestazioni assistenziali, quelle cioè destinate alla fascia più debole della popolazione, verranno adeguate all'incremento della speranza di vita.

L'assegno sociale "ordinario", l'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile, l'assegno mensile di assistenza agli invalidi

parziali e la pensione non reversibile ai sordi, dal prossimo anno verranno erogate al compimento di 65 anni e 3 mesi di età.

Lo ha precisato l'Inps con un recente messaggio. Dal 2018 il requisito anagrafico minimo sarà di 66 anni, a cui si dovrà comunque aggiungere l'incremento della speranza di vita. Nulla cambia per chi ha compiuto 65 anni entro il 31/12/2012. **CL**

Assegno per l'assistenza personale

Cambia l'orientamento dell'Inail: richiesta anche dopo i termini revisionali

L'assegno personale per assistenza continuativa è una prestazione economica che può essere richiesta dal titolare di rendita Inail, dovuta per infortunio o per malattia professionale. La prestazione può essere riconosciuta su parere del medico dell'Istituto già in fase di accertamento dell'inabilità. Viene erogato fino a che permane la necessità per l'infortunato di assistenza personale e continuativa. L'Inail chiama a visita di revisione l'interessato per verificarne il grado di inabilità. Per gli eventi accaduti prima del 2007, i termini di prescrizione per il diritto alla prestazione decorrono dal momento in cui l'inabilità permanente ed assoluta necessita dell'assistenza. Per gli eventi successivi, decorrono dal momento in cui si verifica una delle menomazioni riconosciute dalla legge per le quali necessita l'assistenza personale continuativa. L'Inail, con una recente circolare rivede il suo precedente orientamento in merito alla scadenza del termine di revisione per l'assegno per l'assistenza personale continuativa, concedendo la revisione anche nel caso in cui il raggiungimento del 100% dei postumi sia avvenuto dopo i termini revisionali, anche per eventi anteriori al 2007. **DZ**

Pensioni pubbliche e private

Illegittimo il contributo straordinario

Una recente sentenza della Corte Costituzionale potrebbe cambiare il destino dei pensionati tenuti a versare il contributo straordinario sulle pensioni pubbliche e private in misura variabile fino al 10%, sull'importo eccedente i € 90mila lordi annui. La Corte Costituzionale è andata molto vicina alla dichiarazione di incostituzionalità della norma, resa impossibile solo a

causa di un errore formale del Tar ricorrente (Sicilia), per avere impugnato una norma di legge errata. Al momento, quindi, nulla è cambiato per i pensionati obbligati al prelievo-contributo, tuttavia, considerato l'orientamento della Corte, è immaginabile un nuovo ricorso da parte del Tar Sicilia per la declaratoria di incostituzionalità del contributo stesso. **CL**

Prescrizione dei contributi per i cococo

Nessun rimborso dopo 5 anni

I collaboratori a progetto ed i professionisti senza Cassa, che hanno versato contributi non dovuti alla Gestione separata dell'Inps, possono chiederne il rimborso entro il termine prescrizione di cinque anni. Trascorso tale termine i contributi non verranno rimborsati e saranno validi per il diritto alle prestazioni. Con questa precisazione l'Inps cambia le disposizioni precedenti che seguivano quanto previsto per gli artigiani e commercianti, per i quali i contributi indebitamente versati non sono soggetti a prescrizione e sono sempre rimborsabili, non potendo, in nessun caso, dare diritto a prestazioni. **Adele Lenarduzzi**

Riscatti, ricongiunzioni e rendite

Pagamenti facilitati con i bollettini MAV

Per effettuare il pagamento degli oneri di riscatto, ricongiunzione e rendite, già dal maggio 2011 il contribuente può utilizzare diverse modalità: il bollettino MAV pagabile in banca o presso gli uffici postali, l'addebito sul conto corrente bancario tramite RID, utilizzando la carta di credito tramite il sito internet dell'Inps. Con un recente messaggio l'Inps dispone che a seguito dell'accoglimento della domanda del contribuente, vengano inviati 6 bollettini MAV all'interessato per il pagamento delle prime rate. Per le rate successive l'interessato deve stamparsi in proprio o con l'aiuto di un Patronato, i bollettini direttamente dal sito dell'Istituto. **DZ**



Legge di stabilità 2013

La sintesi delle principali novità contenute nella Legge di Stabilità per il 2013

IMU	Dal 2013 l'Imposta sarà destinata interamente ai comuni. Allo Stato resterà il gettito relativo ai capannoni industriali ed opifici.
Tares	La nuova (onerosa) tassa sui rifiuti sostituisce la Tarsu e la Tia. Il pagamento del tributo avverrà in quattro rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio e ottobre). Per il 2013 la prima scadenza è differita ad aprile.
Sanatoria mini debiti erariali	Sono automaticamente annullati tutti i piccoli debiti verso l'Erario di importo fino a € 2.000, e che risalgono alla fine del 1999.
Irpef regionale	Slitta al 2014, la possibilità per le regioni di rimodulare l'addizionale Irpef.
Irap	Sono previste risorse per esentare dall'Irap le piccole imprese e i lavoratori autonomi.
Iva	Dal 1° luglio 2013 l'aliquota Iva del 21% aumenterà di un punto, passando al 22%.
Detrazioni Irpef	Dal 1° gennaio 2013 le detrazioni figli a carico vengono aumentate da 800 a € 950. Per i figli di età inferiore a 3 anni da 900 a € 1.220, per i figli disabili la detrazione può arrivare a € 1.620.
Ivie	L'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), si applica dal 2012 anziché dal 2011, di conseguenza i versamenti effettuati per l'anno 2011 sono considerati in acconto dell'imposta dovuta per il 2012.
Rivalutazione pensioni	Blocco anche nel 2014 della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a 6 volte il trattamento minimo (circa € 3.000), compresi i vitalizi dei parlamentari e dei consiglieri regionali.
Invalità civile	Nuovi controlli per individuare i falsi invalidi.
Detassazione produttività	800 milioni di euro per la detassazione degli incentivi per la produttività
Rivalutazione dei redditi catastali dei terreni	Rinviato al 2013 l'aumento della rivalutazione dei terreni agricoli ai fini Irpef. Le Srl e le società di persone (con esclusione della società semplice) operanti in agricoltura sono obbligate alla determinazione del reddito a bilancio dal 2015
CUD	Dal prossimo anno gli Istituti previdenziali renderanno disponibile il CUD in via telematica
Salvaguardati	Aumentano i lavoratori salvaguardati rispetto all'ultima Riforma delle pensioni (vedi articolo a pagina 2)
Ricongiunzioni contributive	Gli iscritti alla Cpdel (dipendenti degli enti locali), Cps (dipendenti sanitari), Cpi (insegnanti d'asilo e scuole elementari parificate), Cpug (ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari) per i quali sia cessato entro il 30/07/2010 il rapporto di lavoro che ha dato diritto all'iscrizione alle predette Casse senza diritto a pensione, possono presentare domanda di ricongiunzione contributiva alla gestione assicurativa dei lavoratori dipendenti Inps. L'onere contributivo viene detratto dalla maggiore pensione che comunque non potrà dare luogo ad arretrati.
Cumulo dei periodi assicurativi	Gli iscritti a due o più fondi previdenziali obbligatori dei dipendenti, autonomi o della gestione separata, se non sono già pensionati possono cumulare i periodi non coincidenti al fine di conseguire un'unica pensione. La possibilità riguarda solo la pensione di vecchiaia, acquisibile rispettando i requisiti più elevati tra quelli stabiliti dai diversi fondi, l'inabilità e la reversibilità diretta in base a quanto previsto dalle norme sulla totalizzazione. Il pagamento verrà effettuato dall'Inps.
Nuova indennità di disoccupazione Aspi e Miniaspi	Modificate le regole dal 2016 in merito alla detrazione dei periodi fruiti negli ultimi 12 o 18 mesi per chi ha meno di 55 anni. Se viene interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che da diritto all'Aspi, il datore di lavoro dovrà versare il 41% del massimale mensile dell'Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Fondo per la non autosufficienza	Incrementato di 200ml di euro il fondo delle persone non autosufficienti comprese quelle affette da Sla
Indennità di maternità/paternità	Estesa l'indennità di maternità alla madre/padre del settore pesca lavoratori autonomi. Indennità concessa per i due mesi precedenti ed i tre successivi al parto, pari all'80% della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Previsto anche il diritto al congedo parentale
Congedi parentali	La Contrattazione collettiva potrà individuare possibilità di fruizione ad ore. Rimane fermo il preavviso di almeno 15 giorni.
Contratti a tempo determinato nella PA	I contratti per lavoro dipendente a tempo determinato in vigore al 30 novembre 2012 che superano i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, possono essere prorogati non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo con le rappresentanze sindacali
Pensioni di guerra	Ripristinata l'esenzione da Irpef a prescindere dal beneficiario e dal reddito
Trattamento di fine servizio	In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, viene abrogato il prelievo del 2,5% della base contributiva ai fini Tfr. I trattamenti già liquidati verranno riliquidati d'ufficio (vedi articolo a pagina 6).

Barbara Di Vetta

Srl a capitale ridotto

Opportunità per giovani imprenditori under 35

Le Srl semplificate possono essere costituite solo da soci con età inferiore a 35 anni (requisito verificato dal notaio in sede di costituzione), sono esenti dal versamento degli oneri notarili, dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria del Registro imprese. Sono soggette al versamento dell'Imposta di registro e del diritto annuale camerale, che ammonta a € 200 per le società di prima costituzione. Le Srl a capitale ridotto, compreso tra € 1 e € 9.999 devono riportare nell'atto costitutivo quanto dettato dall'articolo 2463-bis del codice civile (disciplina delle Srl semplificate) e possono essere costituite anche da persone con età superiore a 35 anni. Per queste ultime società non sono previste le stesse esenzioni da oneri concesse alle Srl semplificate, e quindi sono soggette ad oneri notarili, all'Imposta di bollo e di registro, diritti di segreteria per il Registro imprese ed il diritto annuale camerale. **Barbara Di Vetta**

Redditometro

Onere della prova a carico del contribuente

L'accertamento sintetico, meglio conosciuto come redditometro, effettuato sulla base di indici di maggiore capacità contributiva, quali ad esempio il possesso di auto di grossa cilindrata, esonera l'Agenzia delle entrate dal fornire qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva posti a base della pretesa tributaria. Questa la sintesi di una sentenza della Corte di Cassazione. Gli indici di capacità contributiva individuati da appositi decreti ministeriali, costituiscono infatti, secondo la Cassazione, un'presunzione legale relativa, e spetta quindi al contribuente dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore. **Irene Mariotti**

Dichiarazione dei redditi 2012

Le novità (in bozza) del 730

Publicata la prima bozza dei modelli di dichiarazione dei redditi percepiti nel 2012. Questa una sintesi delle novità, raccomandando agli interessati di prendere attenta visione della versione definitiva delle istruzioni:

- Non deve essere dichiarato il reddito dominicale dei terreni in quanto soggetto ad IMU; deve essere dichiarato il reddito agrario in quanto espressione della produzione agricola. I terreni affittati devono essere dichiarati, ed è dovuta, l'Irpef, le addizionali e l'IMU;
- Non devono essere dichiarati i redditi catastali dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato in quanto soggetti ad IMU;
- Gli immobili esenti da IMU anche e non locati o non affittati devono essere dichiarati. L'esenzione da IMU deve essere indicati nel quadro specifico dell'immobile (terreni o fabbricati), barrando le caselle 9 e/o 12;
- Il reddito dei fabbricati di interesse storico/artistico concessi in locazione è pari al maggiore tra la rendita catastale rivalutata del 5%, ed il canone di locazione ridotto del 35%. Se non locati non si applica più il regime di favore previsto dall'art. 11 della legge 413/91;
- L'immobile parzialmente locato e parzialmente utilizzato quale abitazione principale deve essere evidenziato con il codice utilizzo 11 (canone in regime di libero mercato) o 12 (canone concordato);
- Spese per il recupero del patrimonio edilizio (36-50%). Per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 30/06/2013, la detrazione è pari al 50% nel limite di € 96mila. Stessa misura per interventi su immobili danneggiati da eventi calamitosi ed è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Non è più prevista la possibilità per i contribuenti di età inferiore a 75 e 80 anni di ripartire la detrazione in 5 o 3 quote annuali. Unica ripartizione in 10 quote annuali;
- Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (55%) estesa alle spese per la sostituzione degli caldaie tradizionali con caldaie a pompa di calore;
- I contributi versati al Servizio sanitario nazionale tramite l'assicurazione RCA veicoli sono deducibili dal reddito solo per la parte superiore a € 40.
- I dati inerenti gli acconti per il 2012 rideterminati in presenza dei redditi di immobili storico artistici devono essere indicate nei righi da 7 a 10 del quadro F1.

MB

Cedolare secca

L'Agenzia salva i "distratti"

Con una recente circolare l'Agenzia delle entrate offre ai contribuenti la possibilità di sanare l'omessa o travisa opzione per il regime della cedolare secca. La remissione in bonis non è applicabile se si tratta di un mero ripensamento del contribuente spinto da ragioni di pura convenienza a posteriori. L'ammissione alla cedolare secca in questo frangente non è infatti possibile per chi ha già effettuato il versamento dell'Imposta di registro (annuale o complessiva), prima di esercitare l'opzione. Il contribuente deve versare la sanzione ridotta di € 258 senza possibilità di compensazione con crediti di imposta, utilizzando il mod. F24 ed il codice tributo 8114. Deve anche presentare il modello 69 al fine di provvedere alla registrazione del contratto di locazione. **MB**

Eccedenza di versamento IMU

Rimborso da richiedere sempre al Comune

Il Dipartimento delle Finanze ha stabilito che essendo l'Imu un tributo comunale, l'eventuale eccedenza di versamento dovrà essere chiesta in ogni caso a rimborso tramite un'istanza da presentare al Comune competente. **CT**



DICHIARAZIONE IMU

Quando si è obbligati a presentarla

La dichiarazione IMU deve essere presentata in tutti quei casi in cui una diversa determinazione dell'Imposta derivi da modificazioni soggettive ed oggettive, collegate a riduzioni di imposta deliberate dal Comune e/o non conoscibili dal Comune consultando la banca dati catastale. Non sono soggetti a dichiarazione gli immobili adibiti ad abitazione principale, anche nel caso in cui il contribuente benefici della maggiore detrazione per i figli

di età non superiore a 26 anni. Non devono essere dichiarate le variazioni catastali, sia per i passaggi di proprietà anche per successione ereditaria, che per variazioni di classe e rendita. E' dovuta la presentazione della dichiarazione, ad esempio, nei casi di cessione in locazione o comodato degli immobili se il Comune ha individuato per questi un'aliquota diversa dall'ordinaria del 0,76%, il possesso di aree edificabili, la condizione di coltivatore diretto o Iap a

cui è legata la riduzione dell'Imposta sui terreni agricoli, la situazione inagibilità dell'immobile. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'Imposta. La dichiarazione deve essere consegnata al Comune a mano, spedita in busta chiusa tramite raccomandata semplice, o tramite PEC. **Irene Mariotti**

DECRETO SVILUPPO BIS

Novità non solo per le imprese

Identità, sanità, rapporti con la Pubblica Amm.ne	La carta di identità e la tessera sanitaria verranno sostituiti da un documento digitale unico. Anche i cittadini avranno un domicilio digitale col quale invieranno e riceveranno le comunicazioni con la PA. Nasce il Fascicolo Sanitario Elettronico, contenente i dati socio sanitari del paziente. Le prescrizioni farmaceutiche saranno spendibili su tutto il territorio nazionale.
Pagamenti elettronici	La Pubblica Amm.ne ha l'obbligo di accettare pagamenti in formato elettronico, obbligo esteso a chiunque venda prodotti o presti servizi, anche professionali. I pagamenti elettronici potranno essere effettuati anche tramite tecnologie mobili: tablet, smartphone, etc.
Assicurazioni	Vengono abolite le clausole di tacito rinnovo previste dai contratti assicurativi. Viene ripristinato il termine di 10 anni per la prescrizione delle polizze "dormienti".

Barbara Di Vetta

Ravvedimento operoso

Non ha effetti se non vengono versate tutte le sanzioni

Il ravvedimento operoso permette al contribuente di poter regolarizzare spontaneamente un omesso o inferiore versamento di imposte, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Ciò è possibile sempre che la violazione non sia già stata constatata, e che comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il perfezionamento del

ravvedimento avviene versando l'imposta dovuta insieme alla sanzione ridotta, ed agli interessi. Può capitare che il contribuente, commettendo dei minimi errori nel conteggio della sanzione o degli interessi, versi qualche euro in meno rispetto a quanto dovuto. In questi casi alcuni giudici delle Commissioni Tributarie, in ossequio al principio della buona fede, riconoscono in pieno la validità del ravvedimento, ordinando al contri-

buyente di provvedere al versamento della somma mancante. Non è così per la Cassazione. Con due sentenze consecutive ha ritenuto non perfezionato un ravvedimento in cui sanzione o interessi sono stati versati in misura inferiore al dovuto. In conseguenza di ciò, l'Agenzia è legittimata a recuperare nella misura intera del 30%, la sanzione e gli interessi sull'imposta regolarizzata non perfettamente. **Irene Mariotti**

La dichiarazione IMU

Scadenza il 4 febbraio, ma solo per il 2012

La dichiarazione IMU "ordinaria" dovrà essere presentata entro 90 giorni da quando si verifica la necessità. E come se non bastassero le non facilmente interpretabili istruzioni ministeriali, il contribuente deve fare i conti con quanto disciplinato in materia dal Comune, pena l'applicazione di rilevanti sanzioni. Le variazioni intervenute dal 5 novembre, dovranno essere dichiarate entro 90 giorni. Ma andiamo con ordine. Per rappresentare la situazione degli immobili per i quali si è applicata l'IMU nel 2012, il contribuente deve presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale, entro il prossimo 4 febbraio. Dal 5 novembre 2012, però, si deve tenere di conto il termine ordinario di presentazione, che è di 90 giorni dalla data in cui si sono verificati i presupposti per la presentazione (vedi articolo in queste pagine). Il Comune però, potrebbe aver previsto casi in cui è necessario presentare altri documenti, che sostituiscono la Dichiarazione IMU, ma non viceversa. Molti comuni richiedono la presentazione di autocertificazioni per attestare, ad esempio, l'inagibilità degli immobili, o la residenza degli anziani o dei disabili in istituti di cura, e con tempi spesso diversi agli "ordinari" 90 giorni. Non presentare tali documenti pensando, seppure in buona fede, di

sostituirli con la dichiarazione IMU, espone il contribuente al rischio di pesanti sanzioni. Attenzione quindi:

- entro il prossimo **4 febbraio** i contribuenti obbligati devono presentare la dichiarazione IMU ordinaria per rappresentare la situazione degli immobili nel 2012;
- verificare se e cosa ha disciplinato il Comune nel cui territorio sono gli immobili soggetti ad IMU, a proposito della dichiarazione IMU;
- se il Comune ha disciplinato la presentazione di documenti specifici per rappresentare le diverse situazioni degli immobili, dal primo gennaio 2013 è necessario osservare tale disciplina, non solo per i documenti, ma anche nei termini di presentazione. Ricordatevi, tali documenti sono sostitutivi della dichiarazione IMU, ma non sono sostituiti da questa;
- se il Comune non ha disciplinato nulla in merito, le situazioni degli immobili devono essere rappresentate al Comune stesso, tramite la dichiarazione IMU entro 90 giorni da quando si è verificata la variazione.

MB

La responsabilità solidale nell'appalto

Il committente privato non è sempre escluso

Al fine di assicurare all'Erario i dovuti introiti, negli ultimi anni si sono sovrapposte molte norme che hanno legato i debiti erariali (IVA e ritenute fiscali) dell'impresa che esegue i lavori, a quella che li ha commissionati. In pratica, se la prima non paga l'IVA o le ritenute Irpef dei dipendenti, la seconda è chiamata a corrispondere quanto spettante all'Erario, a meno che non abbia posto in essere delle verifiche preventive. La crisi economica ha acuito il problema degli omessi versamenti. Una lettura disinvolta delle stesse norme, sembrerebbe escludere i committenti privati, ad esempio per la ristrutturazione o la costruzione della casa. Se il privato si rivolge ad una impresa che da sola esegue quanto pattuito, non viene coinvolto in eventuali mancati pagamenti della stessa impresa. La responsabilità invece, scatta quando l'impresa alla quale sono stati affidati i lavori, appalta gli stessi o parte di questi ad un'altra impresa. Il rischio per il committente è di essere sanzionato (da € 5mila a € 200mila) per omesso controllo. Per porsi al riparo da qualsiasi contestazione, il committente potrebbe specificare nel contratto di assegnazione dei lavori che non autorizza l'appaltatore ad impegnare altre imprese in subappalto, pena la nullità del contratto. In caso contrario, è opportuno che si premuri di ottenere dall'impresa appaltante e dall'appaltatore, la dichiarazione di correttezza fiscale che può essere rilasciata da un Caf o da professionisti abilitati, o con autocertificazione con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla norma. **MB**

L'ACQUISTO DELLA CASA CON I SOLDI DEI GENITORI DEVE ESSERE DIMOSTRATO

La Cassazione con una recente sentenza ha ribadito che l'acquisto di un immobile, costituendo indice di maggiore capacità contributiva, legittima l'Agenzia delle entrate ad applicare l'accertamento sintetico. L'Agenzia può infatti fare ricorso a qualsiasi tipo di spesa sostenuta dal contribuente per procedere alla determinazione del reddito complessivo netto, da porre a confronto con quanto dichiarato dallo stesso contribuente. Il contribuente può comunque provare che il proprio reddito è effettivamente inferiore rispetto a quello determinato dall'Agenzia, e che le spese accertate sono state finanziate con redditi diversi da quelli percepiti nel medesimo periodo di imposta, o con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o comunque esclusi dalla base imponibile Irpef. Nel caso in commento, la prova fornita dal contribuente non è stata ritenuta attendibile dai Giudici. Il contribuente ha affermato di aver acquistato l'immobile anche grazie alla donazione di denaro ricevuta dal genitore. Donazione che a parere dei giudici non è stata provata tramite la produzione di un atto pubblico o qualsiasi altra documentazione. **Irene Mariotti**

Ravvedimento operoso

Restituzione delle sanzioni

La Commissione Tributaria di Roma ha sancito che ad un contribuente che abbia agito in buona fede, commettendo irregolarità non imputabili a suoi comportamenti errati o omissivi, non debbano essere applicate sanzioni.

Inoltre, tale documentato comportamento incolpevole, costituisce anche titolo per richiedere la restituzione di sanzioni versate dal contribuente con ravvedimento operoso, al fine di definire l'irregolarità a lui non imputabile.

Nel caso in questione, un'azienda comodataria di un fondo del comune di Roma, aveva provveduto a versare l'IVA indebitamente detratta tramite ravvedimento operoso, pagando contestualmente interessi e sanzioni. Essendo tuttavia l'indebita detrazione determinata da errate direttive



Irene Mariotti

Ultim'ora!!!

Gli agricoltori esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, devono comunque presentare entro il 30 aprile gli elenchi clienti e fornitori

Trattamento di fine servizio

La Corte Costituzionale fa correre ai ripari il Governo

Con la sentenza 223/2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il prelievo del 2,5% della base contributiva dei dipendenti pubblici per il passaggio dal Trattamento di fine servizio (TFS) al Trattamento di fine rapporto (TFR). La differenza sostanziale tra TFS e TFR consiste nella trattenuta del 2,5% dell'80% della retribuzione imponibile dovuta per il TFS, ma non dovuta per il TFR. Le Amm.ni pubbliche hanno effettuato comunque il prelievo, anche se dal 2011 tutti i dipendenti pubblici sono passati al TFR. Con la pronuncia della Corte Costituzionale il Governo ha deciso di tornare al TFS, ove la trattenuta è stabilita dalla legge. I dipendenti ancora in forza alla Pubblica Amm.ne che avevano il TFS, ritornano al TFS, quelli assunti dal 2001 già con il TFR rimangono nel TFR. Con un'operazione retroattiva a gennaio 2011, è stata disposta la riliquidazione del TFR, ora di nuovo TFS, per i soggetti che sono andati in pensione o si sono licenziati dal 2011 a tutt'oggi. I ricorsi pendenti in merito alla trattenuta del 2,5% sono dichiarati estinti meno che per i (pochi) che hanno avuto la sentenza definitiva. Chi ha lasciato l'impiego vedrà riliquidato d'ufficio il TFS. **CT**

Riforma delle pensioni anche per i militari

Armonizzate al sistema pensionistico le Forze armate

Con il nuovo schema di Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene stabilito che dal 2013 al personale che matura i requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata, non si applica il differimento di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti. I requisiti anagrafici e contributivi, previsti per la pensione di vecchiaia e per l'anticipata, verranno gradualmente incrementati dagli adeguamenti alla speranza di vita.

Pensione anticipata

La pensione anticipata è consentita se risulta maturata una anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi, sia per le donne che per gli uomini, requisito già comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita. Tali lavoratori continueranno ad accedere al pensionamento grazie anche alle quote. Viene introdotta una ipotesi variabile collegata alla quota 96 le cui componenti dovranno essere quantomeno un'età non inferiore a 59 e un'anzianità contributiva non inferiore a 36 anni. **Lucia Ciccaglione**

Cassa Geometri

Prescrizione contributi

La Corte di Cassazione con la sentenza 14151 della Sezione Lavoro si è pronunciata in merito al termine di prescrizione per il recupero dei contributi. La data a cui fare riferimento per individuare il termine decennale o quinquennale, è il 31/12/1995, ovvero l'entrata in vigore della Riforma Dini. I contributi precedenti al 1995 possono essere recuperati entro 10 anni, quelli successivi, entro 5 anni. Se applicando il termine di 10 anni il periodo da recuperare è inferiore a 5 anni, la prescrizione si applica dalla scadenza originaria dell'obbligo contributivo. Si ricorda che essendo una sentenza della Corte di Cassazione, ha effetti solo nel caso di specie, a meno che la Cassa recepisca con uno specifico provvedimento i principi dettati dalla stessa Corte. **SR**

Ente di previdenza dei consulenti del lavoro

Anche l'Enpacl nel contributivo

La riforma delle pensioni adottata dal governo Monti contiene alcune previsioni anche per le Casse di previdenza dei liberi professionisti. In particolare, con l'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario di tali gestioni, è stato previsto che le Casse adottino misure di riequilibrio del rapporto tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. L'equilibrio previdenziale dovrà persistere per almeno 50 anni, dimostrato da appositi bilanci e delibere adottate dagli organi competenti e sottoposti all'approvazione dei Ministeri competenti. Nel caso in cui le Casse non adottino tali provvedimenti, la legge dispone l'applicazione del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pro-rata e un contributo biennale di solidarietà a carico dei pensionati nella misura dell'1%. Il Ministero del lavoro, con nota del 9/11/2012, ha approvato l'adozione del nuovo Regolamento da parte dell'Assemblea dei delegati dell'Enpacl. **Lucia Ciccaglione**

Previdenza complementare

Fondo pensione SIRIO

Con un recente messaggio l'Inps ha comunicato che sono stati sottoscritti gli accordi che consentono l'adesione anche per il personale appartenente alle Agenzie fiscali, Università, Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione e per la relativa dirigenza al Fondo di previdenza complementare SIRIO. A chi aderisce al Fondo l'Amm.ne di appartenenza verserà un contributo pari all'1% della retribuzione utile per calcolo del TFR, al quale l'interessato dovrà aggiungere un contributo di pari im-

porto, e che potrà essere aumentato con un ulteriore contributo. Per il TFR è previsto un versamento pari all'intera quota per i lavoratori assunti dal 2001, mentre per quelli assunti precedentemente il versamento è del 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, al quale si aggiunge una quota figurativa dell'1,5%. Le quote versate saranno gestite dall'Inps, che al momento della cessazione del rapporto di lavoro provvederà a versarle al Fondo pensione. **Lucia Ciccaglione**

Pensione di vecchiaia

Requisiti attuali al 31/12/2012	Requisiti dal 01/01/2013 al 31/12/2015	Requisiti dal 01/01/2016 al 31/12/2017	Requisiti dal 01/01/2018
60	61 e 3 mesi	61 e 8 mesi	63
61	62 e 3 mesi	62 e 8 mesi	64
62	63	63 e 8 mesi	64
63	64	64 e 8 mesi	65
64	66	66 e 3 mesi	66 e 7 mesi

Solo canale telematico con l'ex Inpdap

L'Inps detta il calendario per il passaggio all'online

Nel 2013 solo domande telematiche all'ex Inpdap. Da gennaio sarà quindi obbligatorio il canale on-line per presentare le domande di pensione di anzianità, anticipata, inabilità e vecchiaia, per le richieste di variazione della posizione assicurativa e le domande di ricongiunzione. Da febbraio l'obbligo riguarderà anche le istanze per la pensione di privilegio, la pensione diretta ordinaria in regime internazionale, quella a carico dello stato estero, il riscatto ai fini del Tfs e Tfr per i dipendenti degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale. Da marzo l'invio telematico riguarderà le domande di costituzione della posizione assicurativa, l'indennità una tantum, le richieste per assegno al nucleo familiare, la ricongiunzione per gli enti soppressi e le ricongiunzioni gratuite per servizi resi a più Casse gestite dall'ex Inpdap. **SR**

Ferie e pubblico impiego

Stop alla monetizzazione

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle Amm.ni pubbliche, anche di livello dirigenziale, devono essere fruiti secondo quanto stabilito dall'Ente e non potranno più essere monetizzate in busta paga. Lo ha stabilito il Dipartimento della funzione pubblica che prima pubblica e subito dopo fa sparire la circolare che disponeva il pagamento delle ferie non godute. Ed il tempestivo chiarimento, in linea con la spending review, stabilisce la liquidazione delle ferie solo in caso di decesso, inidoneità permanente ed assoluta, malattia o gravidanza, in quanto eventi non dipendenti dalla volontà del lavoratore, o dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. **SR**

Pensioni per l'ex Ipost

Requisiti per non vedenti ed invalidi

Per la generalità dei lavoratori non vedenti dalla nascita o che lo sono all'inizio del rapporto di lavoro, è previsto l'accesso alla pensione di vecchiaia se hanno almeno 10 anni di contributi, e 50 anni di età se donne, e 55 anni se uomini se lavoratori dipendenti; 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, se autonomi. Per i lavoratori con invalidità superiore all'80% non

si applicano i più favorevoli limiti di età previsti per i non vedenti. Per i lavoratori dell'ex Ipost, invece, l'inquadramento pensionistico tra i "Dipendenti civili e militari dello Stato" non consente deroghe al regime generale, pertanto si applica il limite d'età di 65 anni per le pensioni di vecchiaia. Lo ha chiarito l'Inps con un recente messaggio. **SR**

Attività professionale

I contributi devono essere versati

L'iscrizione all'Albo dei geometri rappresenta la prova dello svolgimento dell'attività professionale, salvo prova contraria a carico del professionista. Lo ha stabilito la Cassa dei Geometri, invitando gli iscritti all'Albo ma non alla Cassa, a verificare la propria posizione, poiché il reddito anche se occasionale è configurabile quale correlato all'esercizio professionale dell'attività. La pronuncia è avvenuta in seguito al caso di geometri con incarico di

amministratori di una società di capitali, che non avevano versato i relativi contributi, in quanto l'attività svolta dall'azienda era ricompresa nel settore edile. Anche Inarcassa (Cassa previdenziale per ingegneri ed architetti) comprende tra le attività svolte professionalmente quella della consulenza, poiché necessita di un bagaglio di competenze tecniche specifiche, proprie del professionista. Per tali attività, quindi, sono dovuti i contributi previdenziali. **SR**

Cassa ragionieri

Tutelato il trattamento più favorevole

La Cassa dei ragionieri perde il ricorso alla Corte di Cassazione in merito al calcolo della quota di pensione retributiva. La Corte ha ritenuto non corretto il principio applicato dalla Cassa nella determinazione della quota retributiva maturata con riferimento alla media degli ultimi 24 redditi professionali annui dichiarati, come disposto dalla Riforma Dini. Per la Corte ha ragione il contribuente a pretendere il regime di miglior favore che prevede la media degli ultimi 15 anni più elevati. Il principio affermato dalla Corte di Cassazione ribadisce il diritto ad una soglia minima garantita, che corrisponde alla maturazione pensionistica della posizione assicurativa. Ciò potrebbe rideterminare un ricalcolo della pensione per molti ragionieri, a cui la Cassa per la liquidazione della pensione ha applicato una modalità di calcolo, a parere della Corte di Cassazione, errata, avendo recepito nel proprio Regolamento la riforma Dini del 1995. **SR**

Licenziamento del dipendente

Lesione del rapporto di fiducia

Oltre alle conseguenze penali e pecuniarie, il furto anche di modiche cifre di denaro può costare al dipendente il licenziamento in tronco per giusta causa. A stabilirlo la Corte di Cassazione, che ha giudicato legittimo il licenziamento del dipendente di un supermercato che ha rubato un profumo, di bassa qualità e di valore pressoché insignificante. Non è, infatti, rilevante il valore economico del bene, ma l'episodio in sé, che lede irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. GC

Risoluzione consensuale

Spetta l'indennità di disoccupazione

Dopo aver sentito il Ministero del lavoro, l'Inps ha stabilito che nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (vedi articolo in questa pagina) concluso in sede conciliativa con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si configura una ipotesi di cessazione involontaria dal lavoro, che dà titolo all'indennità di disoccupazione. In presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, quindi, per gli eventi conclusi entro il 31/12/2012, i contribuenti hanno diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. MB

Gestione separata ed assegni familiari

Utili i contributi figurativi per maternità

Per gli iscritti alla Gestione separata dell'Inps, i periodi di maternità/paternità o di congedo parentale coperti da contributi figurativi, danno diritto all'assegno al nucleo familiare. La precisazione è dell'Inps ed è conseguente ad un chiarimento ricevuto dal Ministero del lavoro con il quale si stabilisce che i suddetti contributi sono validi sia per il diritto all'assegno al nucleo familiare, che al diritto e l'importo della pensione. MB

(segue dalla prima)

Indennità di disoccupazione

Nel 2013 arriva l'ASPI e la mini Aspi

La Riforma del lavoro cancella l'indennità di disoccupazione non agricola e quella di mobilità, ed al loro posto arriva la nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi). Si tratta di un'indennità mensile erogata ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative, che perdono il lavoro per cause involontarie. Possono richiederla i disoccupati con an-

zianità assicurativa di almeno 2 anni ed almeno un anno di contributi versati nell'ultimo biennio. La nuova prestazione, in vigore per gli stati di disoccupazione che avvengano dal 2013, prevede un periodo transitorio di applicazione, in cui sarà erogata per un numero di mesi variabile, sino ad arrivare a regime, nel 2016, ad una durata massima di 12/18 mesi, calcolati in rapporto all'età del lavoratore

disoccupato, con meno o più di 55 anni. Per i lavoratori precari, in sostituzione della disoccupazione con requisiti ridotti, arriva la "mini Aspi". Dal 2013 sarà riconosciuta ai lavoratori dipendenti che hanno versato almeno 13 settimane di contributi nell'ultimo anno, ed è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contributi versati negli ultimi 12 mesi. E' possi-

bile avere l'indennità liquidata in unica soluzione se il richiedente vuole avviare un'attività d'impresa. Decade il lavoratore che rifiuta un impiego con una retribuzione superiore di almeno il 20% all'indennità percepita. Non sono previste modifiche per l'indennità di disoccupazione degli operai agricoli. Adele Lenarduzzi

Mancata fruizione delle ferie per malattia

In caso di cessazione spetta l'indennità sostitutiva

La Corte di Cassazione ha stabilito il diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute per malattia, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il caso riguardava un dipendente, al quale al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, non veniva riconosciuta l'indennità. Secondo quanto previsto dal Contratto collettivo di lavoro, tale indennità spetta solo per assenze motivate da "documentate esigenze di servizio". I Giudici della Suprema Corte hanno stabilito che tale previsioni sono illegittime, per il contrasto con norme imperative. La Corte sottolinea che il diritto irrinunciabile alle ferie è garantito dall'art. 36 della Costituzione, e che il pagamento del periodo non goduto, oltre ad avere carattere risarcitorio per il mancato recupero delle energie psicofisiche, per la mancata possibilità di dedicarsi a relazioni familiari e sociali e di svolgere attività ricreative e simili, costituisce un'erogazione di natura retributiva, rappresentando il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali. GC

Licenziamenti più facili con la riforma dell'articolo 18

Fino alla riforma dell'articolo 18 il licenziamento era incontestabile in presenza di una giusta causa, ovvero, di un giustificato motivo. Il giustificato motivo soggettivo per il licenziamento si concretizzava quando il lavoratore teneva comportamenti in contrasto con gli obblighi contrattuali. I motivi oggettivi si manifestavano per esigenze organizzative dell'impresa. La giusta causa invece, faceva riferimento a fatti gravi che compromettevano la fiducia fra il datore di lavoro e il lavoratore, in maniera tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Il licenziamento disciplinare faceva parte dei "giustificati motivi soggettivi" ed interessava il lavoratore che si comportava in modo scorretto. Il licenziamento economico faceva parte dei giustificati motivi oggettivi". Il licenziamento discriminatorio scaturiva per motivi politici, sindacali, di credo religioso, ecc. Le conseguenze del licenziamento variavano se l'azienda occupava più o meno di 15 dipendenti. Nel primo caso, se il licenziamento veniva riconosciuto illegittimo, il lavoratore veniva reintegrato al posto di lavoro, a meno che non scegliesse di essere risarcito con una inden-

nità. Nel secondo, al datore di lavoro veniva offerta la possibilità o di riassumere il lavoratore o di pagargli un'indennità. La nuova formulazione dell'art. 18, lascia invariata la previsione sanzionatoria in caso di illegittimità del licenziamento economico per le imprese con meno di 15 dipendenti. Per le altre imprese viene esclusa la reintegrazione nel posto di lavoro, prevedendo come unica sanzione il pagamento di un risarcimento tra 12 e 24 mensilità. Per i licenziamenti discriminatori il lavoratore può scegliere tra essere riassunto o incassare una indennità pari a 15 mensilità. Più articolata si presenta invece la disciplina dei licenziamenti disciplinari illegittimi: le sanzioni cambiano a seconda della irregolarità individuata dal Giudice nell'atto del licenziamento. Se per il Giudice il fatto è inesistente, o se il dipendente non ha commesso il fatto, il lavoratore può scegliere tra il reintegro nel posto di lavoro con un risarcimento del danno fino a 12 mensilità, oppure incassare un'indennità di 15 mensilità. Per le aziende più piccole, fino a 15 dipendenti, non è prevista il reintegro, ma un indennizzo tra 2,5 e 6 mensilità. Paolo Bronico

Lavoratori della Sanità privata

Ammortizzatori sociali e pensionamento

Con una circolare interpretativa il Ministero del Lavoro ha chiarito che il trattamento corrispondente all'indennità di mobilità nei confronti dei lavoratori della sanità privata, può essere concesso per tutto il 2013 per i periodi massimi previsti per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento.

Per quanto attiene al pensionamento, il

Ministero ha precisato che la categoria dei lavoratori in mobilità non può essere considerata "a carattere speciale" ai fini dell'accesso alla pensione. Di conseguenza, i lavoratori destinatari dell'indennità di mobilità per conseguire la pensione devono perfezionare i requisiti alla luce delle norme dettate per la generalità dei lavoratori dipendenti. GC

Contratto di collaborazione a progetto

La Riforma dei cocoPro

L'originaria formulazione del contratto di collaborazione a progetto nel tempo ha dato luogo, per la sua ambiguità, ad un utilizzo non corretto e non consono alle finalità per le quali era stato istituito. Caratteristiche particolari di questa tipologia contrattuale erano e restano, l'assenza del vincolo di subordinazione fra i contraenti, la presenza di uno specifico progetto con l'indicazione del risultato finale da raggiungere, la coordinazione con l'attività del committente dalla quale deve però distinguersi.

Molte aziende, tuttavia, hanno utilizzato questa tipologia contrattuale, per stipulare contratti di lavoro subordinato camuffati da collaborazioni. Il più delle volte, lo scopo veniva raggiunto privilegiando i programmi di lavoro e le attività svolte dall'a-

zienda, piuttosto che progetti specifici legati ad un risultato finale. Un escamotage del datore di lavoro per risolvere questioni organizzative e di lavoro, risparmiando ed evitando assunzioni di personale. Con la recente Riforma del Lavoro, l'attività dei collaboratori deve distinguersi dall'organizzazione aziendale, e fare riferimento esclusivo a progetti specifici.

L'espressione "indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso" della disposizione di legge precedentemente in vigore, lascia il posto alla più stringente "descrizione del progetto", lasciando le modalità e l'organizzazione del lavoro alla discrezione del responsabile del progetto, che comunque deve garantire professionalità e competenza. Paolo Bronico

Lavora nel bar della moglie

Dipendente ingiustamente licenziato

La Corte di Cassazione reintegra al suo posto un operaio della Telecom licenziato per (in)giusta causa. Il lavoratore era assente dal lavoro per

malattia causata da una distorsione alla caviglia, e dava una mano nel bar del coniuge. La Cassazione ha affermato che le attività non comportano lo stesso stress fisico. Nel caso specifico, una cosa è salire e scendere dalle scale per riparare le linee telefoniche, obiettivamente impossibile a causa della distorsione alla caviglia, ed un'altra è servire e riordinare i tavoli. La condotta tenuta dall'operaio, secondo la Cassazione era parificabile a quella tenuta ripetutamente a casa. MB

Pensionati ex Inpdap, Ipost ed Enpals

Riduzione contributiva

Non hanno diritto al riduzione della contribuzione del 50% applicata ai pensionati lavoratori autonomi, i pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap, ed ex Enpals, che hanno compiuto 65 anni e che svolgono un'attività che li obbliga all'iscrizione presso le gestione degli artigiani e dei commercianti. MB





Le indennità per gli invalidi civili

Conoscerle per beneficiarne

Continuiamo la redazione delle provvidenze economiche riconoscibili agli invalidi civili. Nelle precedenti edizioni di Diritti Sociali abbiamo trattato l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile, l'assegno sociale, l'indennità di frequenza per i minori. **In questo numero: la pensione, l'indennità speciale e l'indennità di accompagnamento per i non vedenti. La pensione per i ciechi civili** viene concessa su domanda i soggetti maggiorenni ciechi assoluti e che si trovano in stato di bisogno economico. Il limite da rispettare per quest'ultima condizione viene stabilito annualmente e riguarda solo il reddito personale del non vedente. Ai non vedenti assoluti e minorenni in luogo della pensione viene erogata l'indennità di accompagnamento. Il contribuente maggiorenne deve essere cittadino italiano o Comunitario residente in Italia, o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Deve essere riconosciuto cieco assoluto, e non deve possedere un reddito annuo personale superiore a € 16.127,30 (vale per il 2013) al netto degli oneri deducibili (Cassazione 11122/96). La pensione (importi per il 2013) è pari a € 298,33 per 13 mensilità se il non vedente assoluto non è ricoverato in Istituti di cura, ad € 275,87 sempre per 13 mensilità, se è ricoverato con retta anche parzialmente carico del Servizio sanitario nazionale o di altro Ente pubblico. Anche i **ciechi parziali** con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con l'intervento di un eventuale correzione, hanno diritto alla pensione. Rispetto alle condizioni sopra riportate per i non vedenti assoluti, la pensione può essere erogata anche ai minorenni. L'importo della pensione (per il 2013) è di € 275,87 per 13 mensilità. A questa si può aggiungere un'indennità speciale slegata alle condizioni diverse dalla sola disabilità, di € 196,72 per 12 mensilità. L'indennità è incompatibile con l'indennità di frequenza o simili, concesse per cause di servizio, lavoro o di guerra. L'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti viene erogata indipendentemente dalle condizioni a cui è legata la pensione, a parte la disabilità certificata. L'importo è di € 846,16 per 12 mensilità. E' cumulabile con la medesima indennità erogata agli invalidi civili ed ai sordomuti, invece, è incompatibile con altre indennità similari erogate per causa di servizio, lavoro o guerra. Il titolare dell'indennità può svolgere attività lavorativa. I ciechi civili che svolgono attività lavorativa o sociale ed hanno necessità di accompagnamento per motivi sanitari, possono chiedere l'accompagnamento di un volontario in Servizio civile. In questa ipotesi l'indennità di accompagnamento viene ridotta di € 93 mensili per il periodo di durata dell'accompagnamento. *CT*

Permessi per l'assistenza al disabile

Modalità di presentazione delle domande

Dallo scorso ottobre le domande per beneficiare dei permessi per l'assistenza al familiare disabile in condizioni di gravità da parte dei dipendenti del settore privato, potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica:

- tramite l'accesso al servizio web dell'Istituto previa richiesta delle credenziali d'accesso;
- tramite i Patronati;
- tramite il Contact center multicanale, numero verde 803164

I dipendenti del settore pubblico dovranno sempre fare riferimento all'Ente datore di lavoro. *MB*

Coppie con figli disabili

Idoneità all'adozione

La Corte D'Appello di Milano ha stabilito che le coppie con figli disabili (nel caso una grave forma di epilessia) possono essere ritenuti idonei, nel rispetto degli altri presupposti, all'adozione internazionale. *CT*

Invalidi civili totali

Salta il "reddito personale"

Recependo il principio espresso nel 2011 dalla Corte di Cassazione con una sentenza della Sezione Lavoro, l'Inps ha stabilito che il limite reddituale per l'erogazione della pensione di invalidità agli invalidi civili al 100%, si considera comprensivo anche dei redditi del coniuge. Da quest'anno, quindi, salvo ripensamenti dell'Istituto o interventi normativi a correzione, che siamo certi sarà fonte di numeroso contenzioso giudiziario, gli invalidi totali in possesso di redditi cumulati con quelli del coniuge, superiori a € 16.127,30, perderanno il diritto alla pensione di € 275,87 mensili. Rimangono invariati i limiti reddituali individuali per gli invalidi parziali, i sordi, i ciechi, e le esclusioni dai requisiti reddituali per le indennità di frequenza e di accompagnamento. *CT*

Congedi per l'assistenza ai familiari disabili

Neutralizzati i periodi per l'indennità di disoccupazione

Con un recente messaggio l'Inps ha esteso gli effetti della neutralizzazione di particolari periodi di "non lavoro" ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione. Il periodo di congedo fruito dal figlio convivente per assistere il genitore con grave disabilità, seppure non utile al raggiungimento del requisito contributivo delle 52 settimane, consente di ampliare il biennio nel quale ricercare le suddette 52 settimane, in quanto si considera neutro. Tale meccanismo può essere utilizzato anche nell'ipotesi di congedo per l'assistenza al coniuge convivente con disabilità grave. *CT*

Corte di Cassazione e disabilità

Con una Sentenza che analizzava un caso creatosi precedentemente all'entrata in vigore della legge 151/2001, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al permesso retribuito di tre giorni al padre di un disabile anche se la madre è casalinga.

Questo caso è stato definito positivamente nel 2001 dalla Legge 151, ma con la sentenza in commento, di fatto, si afferma che il diritto deve essere riconosciuto anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore della norma. Eventuali permessi utilizzati in anni precedenti il 2001 non retribuiti e quindi non coperti da contributi, possono essere ora riscattati. *CT*

GLI UFFICI INAC - CAF Cia srl

DIRITTI SOCIALI

AGRIGENTO	viale Della Vittoria, 177 - tel 0922 22970 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Savonarola, 27 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	via Scrima, 14 - tel. 071 2800394 - fax 071 2805794	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	corso A. Lucci, 96 tel 081 8471998 - fax 081 8471998
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghiari, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 336296	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5539306	PALERMO	via Notarbartolo, 5 - tel e fax 091 6261870
BARLETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI		PAVIA	corso Mazzini, 6 - tel 0382 303915 - fax 0382 304778
BELLUNO	via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	via M. Angeloni, 1 - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel 0824 481611- fax 0824 22721	PESARO	piazzale Garibaldi, 16 - tel 0721 64446 - fax 0721 32605
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	via Mazzini, 71 - tel. 0831 521536 - fax 0831 521535	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Viale Europa, 127 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	Largo Mercadanti, 5 - tel 0746 257078
COMO	via Teresa Ciceri, 12 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	via Vittorio Veneto, 138 - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 2/b - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Emiciclo Garibaldi, 16 - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	via Dalmazia, 167 - tel 0182 542926 - fax 0182 544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel 0931 61966 - fax 0931 465031
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLI' CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERRI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchia, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via San Francesco da Paola, 22 tel. 011 5628892 - fax 011 5620716
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel 0923 532327 - fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	via Riccione, 4 - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	via Cicerone, 8/b - tel 040 362901- fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazza C. Battisti, 21 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	viale Le Corbusier - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	CUSIO OSSOLA (Domodossola)	
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERCELLI	via Fratelli Bandiera, 16 - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VERONA	via San Nazaro, 25 - tel. 045/597939
LODI	via Callisto piazza, 13 - tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
MACERATA	Corso Cavour, 106 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VICENZA	viale dell'Oreficeria, 34 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via S. Giorgio 50, Lucca		
E LUCCA	tel 0583 5895212		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		

esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini



Pensione • Assegni familiari • Disoccupazione • Maternità
• Invalidità civile • Esenzione ticket • Tutela infortunistica •
Prestazioni previdenziali e contributive in genere • Legalmente
riconosciuto per la tutela e l'assistenza gratuita a tutti i cittadini

Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma